

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Operazioni di business restructuring e dissimulata cessione d'azienda***

di Domenico Santoro, Gianluca Cristofori

Sempre più frequentemente, in occasione di fenomeni di **delocalizzazione produttiva** o di **processi d'integrazione** “a monte” e/o “a valle” lungo la catena del valore, realizzati mediante la costituzione di **società in altri Stati**, la **prassi accertativa** dell’Amministrazione finanziaria è giunta a riqualificare **singole transazioni** intervenute tra **imprese associate** in asserite operazioni volte a dissimulare vere e proprie **cessioni di rami d'azienda**.

Ciò, non solo ai fini della **disciplina in materia di prezzi di trasferimento infragruppo** prevista dall'[\*\*articolo 110, comma 7, Tuir\*\*](#), trattandosi di asserite operazioni di *business restructuring* nell’accezione di cui al capitolo IX delle “*Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento*” (GL-OCSE), bensì anche ai fini dell’**imposizione indiretta**, con conseguente applicazione dell’**imposta di registro in misura proporzionale**.

Tali riqualificazioni si fondano sul convincimento che le **singole transazioni** intervenute tra l’impresa residente in Italia e l’impresa non residente (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla **cessione di beni strumentali** e/o di **materie prime**, ovvero alla **prestazione di servizi** di formazione del personale in loco, nonché alla **cessione** a titolo di proprietà o la concessione in uso di **assets immateriali**, come la **lista clienti** o il **know how produttivo**) non siano da considerare singolarmente, bensì nella loro **dimensione complessiva**, sul presupposto che una **pluralità di transazioni** sarebbe talvolta idonea a dissimulare una vera e propria **cessione di ramo d'azienda**, secondo lo schema della cd. “**cessione spezzatino**”.

Tralasciando in questa sede qualsiasi considerazione in ordine alle condizioni al ricorrere delle quali possa dirsi riscontrata una **business restructuring**, nell’accezione di cui al citato capitolo IX delle **GL-OCSE** (giova soltanto rammentare che il paragrafo 9.1 delle GL-OCSE precisa che “*l'espressione riorganizzazione aziendale si riferisce alla riorganizzazione transnazionale delle relazioni commerciali o finanziarie tra imprese associate, inclusa la risoluzione o la rinegoziazione sostanziale di accordi già esistenti*”), preme focalizzare l’attenzione sulla **nozione di azienda** (o ramo di essa), per provare a individuare una linea di demarcazione tra ciò che possa ritenersi **cessione di singoli assets** e ciò che, invece, possa legittimamente integrare una **cessione di un vero e proprio compendio aziendale**.

In merito, la **Corte di Cassazione**, con la [\*\*sentenza n. 1955 del 04.02.2015\*\*](#), riferibile a un caso di cd. “**cessione spezzatino**”, ha esplicitato i criteri che devono essere seguiti dall’interprete per la riqualificazione di un insieme di cessioni, unitariamente considerate, in una **dissimulata**

**cessione d'azienda (o ramo di essa)**, precisando che “è nella **organizzazione del complesso dei beni** che va riconosciuta la componente immateriale caratteristica dell'**azienda**, o di un suo **ramo**, atteso che i beni, singolarmente considerati, prospettano solo la loro specifica essenza, ma la loro “**organizzazione**”, **finalizzata alla produzione**, conferisce al complesso dei beni il carattere di **complementarietà** necessario perché possa attribuirsi ad esso la definizione di **azienda**”. In particolare, “Ai fini di configurare la **cessione di azienda**, non è necessario il trasferimento delle attività svolte dalla cedente alla cessionaria, ma è **sufficiente** che sia trasferita, come nel caso di specie, con riferimento all’attività produttiva, un’unità organizzativa autonoma”.

Con specifico riferimento alle operazioni di **business restructuring**, la [\*\*CTP Varese, sentenza n.335/16 del 24.05.2016\*\*](#), in relazione a una contestazione volta a riqualificare in termini di **cessione d'azienda** la **ristrutturazione aziendale** di una società italiana avvenuta con la **dismissione dell'attività in Italia** nell’arco di **5 anni**, la vendita dei beni materiali e immateriali alla nuova entità in Polonia, così da **attrarre** a imposizione il **valore dell'avviamento** inespresso “*come si farebbe nelle transazioni fra indipendenti*”, ha precisato che “*le ricorrenti hanno dimostrato che la società polacca non ha acquistato se non dei macchinari e le concessioni di brevetti per la produzione di beni e che non ha mai avuto accesso diretto alla clientela, dal momento che la distribuzione avveniva e avviene attraverso la [...] italiana, come risulta dal contratto del 2006. Come si può parlare di avviamento in questo caso? Inoltre, la società polacca nemmeno può vendere a terzi indipendenti, essendo legata alla produzione esclusivamente a favore della società italiana*”.

Si consideri, inoltre, che la **mera spoliazione di assets** da parte di un’impresa residente in Italia a beneficio di un’entità associata non corrisponde necessariamente a un’operazione di **business restructuring**, in quanto occorre dimostrare che, nel caso di specie, sia riscontrabile anche una effettiva **mutazione del profilo funzionale** in termini di **investimenti, rischi assunti e funzioni esercitate** nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Più di recente, la [\*\*CTR Lombardia, sentenza n.2379/2018 del 24.05.2018\*\*](#), in merito a una contestazione dell’Amministrazione finanziaria volta a **riqualificare** l’acquisto di una **lista clienti** in termini di **cessione di ramo d'azienda**, in quanto accompagnata anche dal **trasferimento di due dipendenti**, ha ritenuto **non configurabile** nel caso di specie la **cessione di un'azienda**, in quanto “*i due dipendenti non risultano disporre di alcun potere di rappresentanza della società contribuente. Pertanto, anche sotto questo profilo non si manifesta alcuna capacità produttiva di reddito di impresa in grado di connotare il loro passaggio alle dipendenze della [...], unitamente alla lista di clienti acquistata dalla consociata estera, come trasferimento di ramo d'azienda*”.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)